Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica
A.C. 2615

Dossier n° 321 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2615
Titolo:	Modifiche agli articoli 226-bis, 226-ter e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2615, **modificata in sede referente**, reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambiente) in materia di **detenzione e commercializzazione delle borse di** plastica. La proposta di legge in esame è stata assegnata alla VIII Commissione il 27 ottobre 2025, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 19 novembre 2025.

Il provvedimento, originariamente composto da tre articoli, è ora costituito, a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente**, d**a **due articoli**.

L'**articolo 1** novella il comma 1 dell'articolo 226-*bis* del Codice dell'ambiente, ove vengono **vietate la detenzione a fini commerciali**, fatta salva l'ipotesi in cui il detentore riesca a dimostrare, mediante esibizione degli ordinativi, la destinazione a mercati esteri, e **la commercializzazione nel territorio nazionale** delle **borse di plastica in materiale leggero**, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche indicate nel medesimo comma. Con una **modifica inserita in sede referente**, vengono specificati i soggetti la cui detenzione è vietata, ovvero:

- il **produttore** individuato ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera *r*), del Codice ambiente (i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio);
- l'**utilizzatore** di cui all'articolo 218, comma 1, lettera *s*), (i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni); o
- l'**utente finale**, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera *u*), (il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate).

L'**articolo 2**, modificato in sede referente, reca modifiche all'articolo 226-*ter* del Codice dell'ambiente, che disciplina la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

In particolare, con la **lettera *a*)**, si integra il comma 1 dell'articolo 226-*ter*, al fine di precisare che tale disciplina si applica anche alla **detenzione a fini commerciali nel territorio nazionale** di tali borse. La lettera *b*)

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'art. 226-*ter*, ove si prevedono precise scadenze per i divieti di commercializzazione delle borse in questione, l'ultima delle quali prevede che dal 1° gennaio 2021 possono essere commercializzate esclusivamente le borse di plastica in materiale ultraleggero aventi le seguenti caratteristiche: biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. La modifica è volta a integrare tale scadenzario al fine di precisare che le borse con le citate caratteristiche possono essere, **dal 1° luglio 2027**, non solo commercializzate ma **anche detenute a fini commmerciali**. Conseguentemente, a decorrere da tale data è vietata la detenzione di borse di plastica in materiale ultraleggero non aventi le caratteristiche indicate.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Si ricorda che la tutela dell'ambiente si configura come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia 'trasversale', "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze della Corte costituzionale nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024).

Cost321	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	𝕏 CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.